

ACR



54 839-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/11/2018

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Fausto	IZZO	- Presidente -
Dott. Gabriella	CAPPELLO	- Consigliere rel. -
Dott. Vincenzo	PEZZELLA	- Consigliere -
Dott. Daniele	CENCI	- Consigliere
Dott. Francesca	PICARDI	- Consigliere -

SENTENZA

n. 2378

REGISTRO GENERALE
n. 30027/18

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LONGO Luigi 10/04/1964

avverso l'ordinanza della CORTE d'APPELLO di ROMA in data 30/11-13/12/2017

visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mariella DE MASELLIS, la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla corte d'appello per un nuovo esame.

Ritenuto in fatto

1. La corte d'appello di Roma ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di LONGO Luigi, con riferimento ad un procedimento penale nel quale al predetto era stato contestato il delitto di associazione per delinquere con l'aggravante della transnazionalità. La restrizione della libertà per questa causa era conseguita alla esecuzione, in data 29/05/2009, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura poi sostituita con quella gradata degli arresti domiciliari sino al 20/05/2010. L'istante era stato assolto già in primo grado in via definitiva.

2. La difesa del LONGO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di liquidazione adottati e omessa valutazione degli effetti della detenzione sulla società della quale il LONGO era socio (revoca di autorizzazioni, decozione, sequestro di documenti, impossibilità a operare) e sui danni all'immagine e morali di un soggetto distintosi nel suo impegno antiracket (denunce, testimonianze contro i tentativi di infiltrazione mafiosa nel porto di Gioia Tauro).

Quanto al primo profilo, in particolare, il deducente ha richiamato gli esiti di una consulenza di parte allegata alla domanda, con la quale si era dimostrato che la società della quale il LONGO era socio vantava un volume d'affari notevole e costituiva uno dei perni della fragile economia di quell'area portuale, la contrazione dei crediti e l'aumento delle esposizioni verso i fornitori dovendo ricondursi proprio alla vicenda giudiziaria subita dal LONGO, il quale era amministratore unico della C.A.M. s.r.l., utilizzata dalla M.C.S. s.r.l. (della quale in tale veste era socio per il 12,40%) per le operazioni di sdoganamento della merce contraffatta (oggetto delle imputazioni mosse: ricettazione, contraffazione, introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, contrabbando, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). L'arresto avrebbe determinato il venir meno del rapporto fiduciario con i clienti rappresentati dall'azienda e la revoca delle autorizzazioni per operare. Inoltre, nel 2010 la M.S.C. era stata messa in liquidazione.



Quanto al secondo profilo, il ricorrente ha evidenziato il danno subito dal LONGO all'immagine di professionista e giornalista e il risalto dato da testate nazionali e locali alla notizia del suo arresto, oltre ai negativi risvolti sulla famiglia, con figli in tenera età, che mai aveva avuto problemi giudiziari.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini di cui appresso.

2. La corte d'appello, nell'ordinanza censurata, senza ripercorrere la vicenda giudiziaria, nè dare atto degli elementi posti a fondamento del titolo e delle ragioni della assoluzione dell'istante, si è limitata ad affermare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e l'insussistenza, di contro, di condotte del LONGO ascrivibili a titolo di dolo o colpa grave e ostative, quindi, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Nel procedere alla liquidazione del *quantum debeatur*, ha preso a parametro i criteri di elaborazione giurisprudenziale, ritenendo equo però discostarsi da essi, sia pure di stretta misura, in favore dell'istante, evidenziando - a giustificazione della misura di tale scostamento - la irrilevanza, a tali fini, di danni che non erano esclusivamente riconducibili alla detenzione, rilevando come lo stesso ricorrente avesse riconosciuto come la loro liquidazione fosse "difficile".

3. Il motivo è fondato.

3.1. In linea generale, deve ricordarsi che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito [cfr. sez. u. n. 24287 del 09/05/2001, *Ministero del Tesoro e Caridi*, Rv. 218975; conf. sez. 3 n. 5657 del 13/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2902), *Vittoriano S.*, Rv. 221119; sez. 4 n. 15463 del 20/03/2002, *P.O. in proc. Pesacane*]. Nel liquidare l'indennità il giudice è, dunque, vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto. Infatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria

e non risarcitoria dell'istituto (cfr. sez. 4 n. 23119 del 13/05/2008, *Zaccagni*, Rv. 240302).

Tuttavia, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, il giudice deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel *merum arbitrium*, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (cfr. sez. 4 n. 21077 dell'01/04/2014, *Silletti*, Rv. 259236).

Quanto al controllo sulla congruità della somma liquidata, si è costantemente affermato che esso è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (cfr. sez. 4 n. 24225 del 04/03/2015, *Pappalardi*, Rv. 263721; n. 10690 del 25/02/2010, *Cammarano*, Rv. 246424; n. 25901 del 21/04/2009, *Verno*, Rv. 244226; n. 14986 del 17/02/2009, *Tommaselli*, Rv. 243206; n. 14459 del 20/02/2007, *Marmo e altro*, Rv. 236203).

In particolare, si è precisato che è necessario - quanto alle ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà - che il giudice indichi in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà [cfr. sez. 4 n. 6394 del 06/12/2016 Cc. (dep. 10/02/2017), *D'Elia*, Rv. 269077 (in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato)].

3.2. A tali principi non si è attenuto il giudice della riparazione.

Deve, infatti, rilevarsi che il controllo di legittimità è interdetto nel caso di specie dalla totale assenza di riferimenti circa i motivi che hanno indotto il giudice a quantificare l'indennizzo in maniera, sia pur contenuta, ma pur sempre discosta dal criterio aritmetico sopra richiamato. Dal tessuto argomentativo rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, può solo ricavarsi l'indicazione che alcune (ma non è specificato quali) voci allegate dall'istante non sono state

ritenute correlate, in maniera esclusiva, alla detenzione subita e che il calcolo di esse sarebbe stato difficile, come pure riconosciuto dal richiedente.

5. L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio alla corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.


P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla corte di appello di Roma per nuovo esame.

Deciso in Roma il 27 novembre 2018.


Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 7 DIC. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

